



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Prot. n.DCPST/A2/6198

Roma, 04 AGO. 2005

Circolare n. 84

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo per la
Provincia di Trento
38100 TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la
Provincia di Bolzano
39100 BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale
della Valle d'Aosta
11100 AOSTA

Ai Signori Direttori Centrali
del Dipartimento
LORO SEDI

Al Sig. Dirigente
dell'Ufficio Coord. e Relazioni Esterne
del Dipartimento
Viminale - ROMA

Ai Signori Ispettori Regionali dei
Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Ai Signori Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco
LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Al C.S.I. S.p.A.
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate (MI)

All'Istituto M. MASINI S.r.l.
Via Moscova, 11
20017 Rho (MI)

Al T.E.S.I. S.r.l.
Via Provinciale Casilina
Stazione Sgurgola
03012 Anagni (FR)

All'UMAN
Via Angelo Scarsellini, 13
20161 Milano

Alla CONFCOMMERCIO
Confederazione Generale Italiana del
Commercio, del Turismo, dei Servizi
e delle piccole e medie Imprese

Alla CONFARTIGIANATO
Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato

Alla CNA
Confederazione Nazionale Artigianato e
piccole e medie Imprese

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici

Al Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e P.I. Laureati

Al Consiglio Nazionale dei Geometri

Al Consiglio Nazionale dei Chimici

Al Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e Forestali

Al Consiglio Nazionale dei Periti Agrari

LORO SEDI

Oggetto: Il decreto del ministero dell'interno del 7 gennaio 2005 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio": applicazione, chiarimenti e precisazioni per i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Il 4 febbraio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 il decreto in oggetto indicato. Con tale provvedimento è prevista la sostituzione del decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 1982 che viene abrogato unitamente alle connesse modifiche ed integrazioni.

Al comma 4 dell'articolo 12 è disposta l'entrata in vigore del decreto stesso per il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Pertanto il 2 agosto è il termine ultimo di vigenza del D.M. 20.12.1982. Da tale data entra in vigore il nuovo D.M. 7.01.2005. Per le conseguenti valutazioni ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, si evidenzia quanto previsto all'articolo 11.

Viene unito il seguente ELABORATO ESPLICATIVO per la dovuta informazione al fine dell'espletamento dei compiti istituzionali e delle rispettive competenze di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Risulta utile evidenziare quanto indicato nel commento concernente l'articolo 1 per l'azione che l'Amministrazione intende intraprendere in sede comunitaria.

L'ELABORATO ESPLICATIVO medesimo riporta in fac-simile la modulistica per la richiesta di omologazione e corrispondente rinnovo secondo le specificità individuate dal nuovo provvedimento.

La modulistica di carattere generale, ivi compresa quella di certificazione, è presente, a cura della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica nelle pagine del sito www.vigilfuoco.it.

ELABORATO ESPLICATIVO

Il D.M. 7.01.2005, che entra in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (il 2 agosto è il termine ultimo di vigenza del D.M. 20.12.1982 e il successivo 3 agosto il primo giorno di vigenza cogente del nuovo D.M. 7.01.2005), costituisce l'atto finale con il quale l'Amministrazione ha concluso il riassetto tecnico degli strumenti necessari per la costruzione, la commercializzazione, la gestione e l'utilizzo degli estintori portatili d'incendio.

Esso va pertanto a completare un gruppo di specifiche tecniche che oggi rappresentano in modo esaustivo il supporto tecnico e giuridico del settore.

Insieme al D.M. 7.01.2005 queste specifiche tecniche sono: il D.P.R. n. 547/55, il D.Lgs. n. 626/94, il D.M. 10.03.1998, la norma UNI 9994: 2003, la norma UNI EN 3/7:2004 (recepita per scelta dell'UNI in lingua inglese e successivamente dallo stesso pubblicata in una versione italiana come UNI EN 3/7:2005).

Il risultato a cui si è giunti parte dall'emanazione del vecchio D.M. 20.12.1982 e dalla sua applicazione rielaborata in ambito comunitario, pertanto, i cambiamenti posti in atto con il nuovo decreto hanno una spiccata natura evolutiva e non abrogativa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ELABORATO ESPLICATIVO

Il decreto è strutturato in dodici articoli: tre introduttivi di “inquadramento” (1, 2, 3), quattro organizzativi per l’omologazione (5, 6, 7,10), tre organizzativi per la gestione (4,8,9) e due, conclusivi, organizzativi per il transitorio in senso lato (11, 12).

Vengono di seguito illustrati i contenuti del nuovo provvedimento per l’applicazione, da parte degli organi del C.N.VV.F., sia quali strutture territorialmente competenti nell’azione di prevenzione incendi e vigilanza, sia quali gestori della sicurezza nelle proprie sedi di servizio, secondo le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La modulistica di cui all’articolo 2 comma 2 del decreto attualmente in uso per il rilascio del Certificato di prova (art.5) è consultabile sulle pagine del sito www.vigilfuoco.it unitamente a quella predisposta per la presentazione dell’istanza per il rilascio dell’omologazione su certificazione nazionale (art.6) e su certificazione comunitaria (art.7). I modelli in fac-simile di quest’ultima sono anche posti in allegato.

Con l’**articolo 1 – Scopo e campo di applicazione** - si chiariscono le finalità del provvedimento, distinguendo le procedure per l’omologazione antincendio, da quelle per l’accettabilità del rischio connesso alla presenza di pressione, quest’ultima di esclusiva competenza del regime di autorizzazione comunitario (DIR/97/23/CE).

In virtù di tale esclusività, l’omologazione del Ministero dell’Interno non può più essere indicativa degli aspetti concernenti i rischi da “pressioni” e pertanto non fornisce indicazioni sulla corrispondente idoneità dei serbatoi, delle manichette, degli accoppiamenti con gruppo valvolare e manichette stesse. Vengono confermati, pertanto, i contenuti della circolare n. 11 del 20.06.2003 che, limitatamente agli estintori portatili, perde di significato in quanto superata con forza giuridica maggiore dal nuovo decreto. Per la valutazione delle influenze con la PED, i concetti espressi nella circolare mantengono comunque la loro valenza generale anche nel nuovo regime omologativo.

L’omologazione del Ministero dell’Interno, quindi, riguarda l’accettabilità delle prestazioni di spegnimento e di funzionamento connesse. Si parla dei requisiti minimi che un estintore portatile deve garantire perché possa essere classificato e consentito il suo utilizzo in Italia quale mezzo di lotta contro l’incendio.

Sulla prestazione antincendio, infatti, la PED non si pronuncia in quanto le competenze implicate sono ancora dei singoli Stati membri.

Proprio in tale ambito, risulta utile fare presente che possono essere seguite soluzioni tecnologiche alternative alla valvola di sicurezza, ritenute, da un organismo notificato, di pari efficacia. Tale circostanza è stata considerata pertinente dalla comunità tecnica europea del settore e da quella istituzionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ELABORATO ESPLICATIVO

Questa determinazione ha destato numerose perplessità nell'Amministrazione dell'Interno, non più regolamentatrice dell'accettabilità del rischio in argomento. Si è, pertanto, evidenziata al Ministero Attività Produttive, quale Amministrazione nazionale responsabile della gestione ed applicazione della PED, la volontà del Dicastero dell'Interno di richiedere la revisione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza delle apparecchiature in caso di incendio esterno. Tale richiesta dovrà essere supportata da una relazione tecnica approfondita.

Una casistica dei comportamenti riscontrati nella realtà operativa costituisce un elemento fondamentale per la pianificazione e valutazione delle prove sperimentali che l'Amministrazione intende porre a fondamento della relazione suddetta.

In tale ambito sarà preziosa qualunque informazione inerente il comportamento di estintori in caso di incendio acquisita dalle SS.LL. nell'espletamento dei compiti istituzionali. Dette eventuali indicazioni dovranno essere inviate alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Con l'**articolo 2 – Classificazione** – viene indicata la specifica tecnica da utilizzare per la caratterizzazione e qualificazione del prodotto. Tale specifica tecnica è individuata nella UNI EN 3/7:2004 o da altra norma tecnica equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese contraente l'accordo SEE.

L'Area Protezione Attiva della DCPST è individuata come la struttura del CNVVF incaricata di curare gli adempimenti previsti dal D.M.26.03.1985 predisponendo, in particolare, la modulistica occorrente per il rilascio del Certificato di prova.

Con l'**articolo 3 – Definizioni** – si è colta l'occasione per meglio illustrare, mediante descrizioni più dettagliate, l'istituto dell'omologazione nazionale (relazione tra lo specifico esemplare installato e l'oggetto descritto dalla norma tecnica e prescelto dall'Amministrazione) nonché lo strumento per rendere plausibile nel tempo il permanere delle caratteristiche inizialmente accertate.

Pertanto oltre alle definizioni di «Omologazione», «Prototipo omologato», «Produttore», «Laboratorio», «Certificato di prova» e «Dichiarazione di conformità» è riportata anche quella di «Libretto uso e manutenzione».

Nel particolare, si ritiene necessario dare informazioni riguardo la «Dichiarazione di conformità» e il «Libretto uso e manutenzione» a causa, rispettivamente, dell'importanza del ruolo svolto e della novità funzionale introdotta.

La «Dichiarazione di conformità»:

- è una dichiarazione rilasciata dal produttore come definito nel decreto, pertanto, non da un qualunque venditore;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ELABORATO ESPLICATIVO

- è rilasciata dal produttore che ne attesta la validità firmandola in una forma giuridicamente sufficiente a garantire la rappresentanza legale del produttore stesso previsto dal decreto;
- è il documento che permette di individuare l'oggetto a cui si riferisce come estintore portatile d'incendio conforme alle disposizioni cogenti; in alternativa sarebbe necessaria la ripetizione degli accertamenti sperimentali previsti dalla norma tecnica di cui all'art. 2 comma 1 del decreto in argomento; oltre a all'obbligo di conservazione ed esibizione all'Autorità richiedente, con questo documento l'utilizzatore (responsabile dell'attività soggetta) ottempera sia all'articolo 4 comma 1 del decreto che alla prescrizione di prevenzione incendi che dispone l'installazione dell'estintore portatile d'incendio;

inoltre si precisa che la marcatura citata al punto 1 della lettera f) è l'etichetta dell'estintore le cui informazioni riportate non differiscono sostanzialmente da quelle previste dalla precedente specifica tecnica; per un'informazione più completa si rimanda all'allegato prospetto che riproduce la figura 2 del punto 16.2 della norma UNI EN 3/7 tradotto, in lingua italiana.

Si ricorda inoltre che i dati citati al successivo punto 2 della lettera f) (l'anno di costruzione, numero di matricola progressivo e il codice costruttore) sono gli stessi che devono risultare punzonati sull'estintore portatile d'incendio.

Il «Libretto uso e manutenzione»:

costituisce lo strumento con cui il produttore fornisce al responsabile della gestione dell'estintore portatile d'incendio le notizie per ottemperare alle disposizioni di legge sia in materia di addestramento per l'emergenza e sia per l'espletamento della corretta manutenzione.

Il contenuto del "libretto" è individuato in:

- 1) modalità ed avvertenze d'uso;
- 2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
- 3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
- 4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
- 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

Con tale contenuto il regolamentatore ha inteso rendere autonomo il gestore dell'estintore portatile ai fini di un'ottemperanza semplificata dei rispettivi obblighi di legge.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ELABORATO ESPLICATIVO

Con l'**articolo 4 – Utilizzazione** – sono indicati gli adempimenti del gestore degli estintori (titolare dell'attività, datore di lavoro, incaricato da questi secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili). Infatti per utilizzazione deve intendersi l'insieme degli atti che il proprietario/gestore dell'estintore portatile deve porre in essere per garantirsi il "possesso – uso" corretto e legittimo. Riprende sostanzialmente lo schema del vecchio decreto. Questi adempimenti sono oggetto dell'attività di vigilanza delle Autorità competenti, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili. Si ritiene opportuna, pertanto, una descrizione puntuale:

Il primo comma dispone che l'estintore portatile d'incendio qualora prescritto per il presidio antincendio, sia conforme al rispettivo prototipo omologato ai sensi del decreto in argomento. Questa disposizione è il legame tra il "decreto di prodotto" e la "prevenzione incendi".

Il secondo comma affronta l'obbligo del mantenimento in efficienza della prestazione antincendio; il supporto giuridico è esplicitamente riferito al D.P.R. n. 547/55 unitamente al decreto del Ministero dell'Interno del 10.03.1998 e alle procedure manutentive indicate dalla norma UNI 9994 nonché a quanto specificato dal produttore a tale fine nel "libretto uso e manutenzione".

Il terzo comma impone la conservazione della dichiarazione di conformità definita all'articolo 3 del decreto; essa ha la funzione di rendere, con le conseguenti implicazioni giuridiche, manifesta ed inequivocabile l'ottemperanza all'obbligo richiamato al primo comma. Ai fini delle responsabilità dell'utilizzatore e della natura delle competenze degli organi di controllo, si evidenzia quanto riportato sull'argomento in relazione all'articolo 3 "Definizioni".

Il quarto comma è riferito all'obbligo dell'utilizzatore (proprietario e/o gestore dell'estintore) di applicare le disposizioni vigenti per la costruzione, il collaudo e l'utilizzo dei recipienti e relativi accessori nonché per il mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza degli stessi riscontrati al momento dell'apposizione della marcatura CE ai sensi del D.Lgs.n.93/2000 "apparecchi a pressione" (la manutenzione ai fini non antincendio – decreto del Ministero Attività Produttive 1.12.2004 n. 329 su S.O. n.10/L alla G.U. n.22 del 28.01.2005).

Con l'**articolo 5 – Procedure per il rilascio dei certificati di prova** – è definito l'insieme degli adempimenti che devono essere ottemperati, di volta in volta, dal laboratorio di prova e dal produttore richiedente il certificato di prova.

Risulta opportuno precisare che le procedure in argomento contemplano oltre all'epletamento delle prove secondo la norma tecnica di cui all'articolo 2 comma 1, anche l'esame di tutta la documentazione prevista dal decreto per la caratterizzazione del prototipo e la sua valutazione.

A titolo di esempio, rientrano in tale documentazione quella attestante il pagamento per il rilascio del certificato di prova ai sensi della legge n.966/65, il "libretto uso e manutenzione" e la dichiarazione attestante la conformità della campionatura di prova alla direttiva "Equipaggiamenti a pressione".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ELABORATO ESPLICATIVO

Con l'**articolo 6 – Procedure per il rilascio del documento di omologazione** – è definito l'insieme degli adempimenti che devono essere ottemperati, di volta in volta, dall'Autorità competente, dal produttore richiedente l'omologazione e dal laboratorio di prova.

L'istanza di cui al comma 1 lettera a) è redatta secondo le modalità del caso previste dal fac-simile 1 posto in allegato.

La documentazione e certificazione di cui al comma 1 lettera b) deve essere costituita da:

- Certificato di prova di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) ad esito positivo riportante la capacità estinguente dell'estintore portatile d'incendio a cui è riferito unitamente ad almeno tutti i dati previsti dal fac-simile 2 di "certificato di prova" predisposto dall'Area protezione attiva della D.C.P.S.T. del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto in argomento.
- "Rapporto di prova", riportante le risultanze positive delle prove eseguite in conformità alla norma tecnica UNI EN 3/7:2004.
- "Libretto uso e manutenzione" redatto con i contenuti previsti, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera g).

Con l'**articolo 7 – Commercializzazione in ambito comunitario** – sono previste le modalità di presentazione dell'istanza di omologazione sulla base di certificazioni non emesse nel territorio italiano e, più precisamente, mediante attività sperimentale non soggetta direttamente alla vigilanza del Ministero dell'Interno, ma per il tramite di un altro Paese membro dell'Area Economica Europea.

Queste modalità prevedono, fondamentalmente, che:

- l'estintore, per cui è avanzata l'istanza, sia già legalmente commercializzato in un Paese dell'Area Economica Europea,
- detta commercializzazione sia stata consentita sulla base della risultata conformità ad una norma tecnica equivalente alla UNI EN 3/7:2004 come indicato all'articolo 2 comma 1,

sulla base di dette condizioni, è necessario presentare un'istanza di omologazione redatta secondo le modalità del caso previste dal fac-simile 1 posto in allegato e corredata da:

- certificato di prova (product certification approval) riportante la conformità a una norma tecnica di cui all'art. 2 comma 1 con l'indicazione della capacità estinguente ottenuta unitamente ad almeno tutti i dati previsti dal fac-simile 2 di "certificato di prova" attualmente in uso dall'Area protezione attiva della D.C.P.S.T. del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ELABORATO ESPLICATIVO

Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto in argomento,

- rapporto di prova (laboratory test report) riportante le risultanze positive delle prove eseguite in conformità a una norma tecnica di cui all'art. 2 comma 1, predisposto secondo la regola dell'arte vigente,
- documentazione per l'identificazione del laboratorio rilasciante il certificato e il rapporto di prova,
- documentazione per l'identificazione del riconoscimento, da parte di un Paese dello Spazio Economico Europeo, del laboratorio rilasciante il certificato e il rapporto di prova,
- copia della documentazione attestante l'ottenuta autorizzazione alla commercializzazione da parte un Paese dello Spazio Economico Europeo,
- copia della dichiarazione di conformità emessa ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alla campionatura di prova,
- tutta la documentazione deve esser prodotta
 - in originale o in copia autenticata,
 - in lingua italiana oppure tradotta in lingua italiana con rispondenza dichiarata anche dal produttore.

Il decreto prevede anche la possibilità che:

- l'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto da parte di altro Paese purché membro S.E.E. e
- l'identificazione del laboratorio e il suo riconoscimento,

possano essere dichiarati dal produttore secondo modalità tali che garantiscano all'Amministrazione italiana i dati necessari per i dovuti riscontri.

Il decreto prevede che la commercializzazione di estintori portatili d'incendio muniti di omologazione ai sensi di questa procedura (articolo 7) sia consentita a partire da sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (3.02.2006) (la commercializzazione - o immissione in commercio - di un oggetto in ambito comunitario corrisponde al primo cambio di proprietà a titolo oneroso o gratuito).

Con l'**articolo 8 – Obblighi e responsabilità per il produttore** – sono elencati cinque adempimenti che il produttore è tenuto ad osservare e che gli organi competenti, centrali o territoriali, devono constatare in relazione all'espletamento delle proprie funzioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ELABORATO ESPLICATIVO

La novità è costituita dal vincolo di garantire la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione in fabbrica. Per il resto gli obblighi del produttore sono di fatto speculari a quelli previsti per l' "utilizzatore".

Segue l'obbligo di utilizzare materiali, componenti ed accoppiamenti conformi al D.Lgs. n.93/2000 (PED)

Poi è disposto l'obbligo di emettere per ogni estintore portatile la "*dichiarazione di conformità*" nella forma prevista dal decreto (art.3 lettera f).

E' importante evidenziare che questo documento è l'unico legame tra lo specifico prodotto immesso in commercio ed il corrispondente prototipo omologato. È quanto serve all'utilizzatore per dimostrare l'ottemperanza ai propri obblighi, nonché quanto serve all'Autorità competente per valutare l'ottemperanza dello stesso agli obblighi di legge.

La mancanza di tale documento dall'origine può comportare pericolose indeterminazioni soprattutto alla luce delle differenti responsabilità individuabili a seconda delle risultanze che vanno a descrivere il complesso rapporto tra "produttore", "utilizzatore", utente finale ed organo competente della valutazione.

L'adempimento successivo prevede la prescrizione che il produttore debba fornire, sempre per ciascun singolo prodotto, il "*libretto uso e manutenzione*" dove è tenuto a dare, in modo esaustivo, le informazioni dettagliatamente richieste dal decreto (art.3 lettera g).

La presenza del "libretto uso e manutenzione" deve fornire, sia strumenti utili per l'addestramento con lo specifico estintore, nonché le informazioni tecniche da fornire al manutentore per il corretto espletamento della manutenzione secondo la regola dell'arte.

Per ultimo è mantenuto l'obbligo di punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore attribuito dal Ministero dell'Interno.

Tale operazione, come convenuto anche in ambito comunitario, si è resa necessaria per garantire l'individuazione del prodotto anche nel caso di coinvolgimento diretto in un incendio.

È previsto che questi dati siano presenti anche nella dichiarazione di conformità.

Con l'**articolo 9 – Controllo e vigilanza** –, oltre a stabilire le consuete condizioni e circostanze che il titolare dell'omologazione deve garantire per consentire all'Amministrazione di vigilare sull'ottemperanza di quanto stabilito dal decreto, viene evidenziata la necessità di adottare specifici provvedimenti che regolamentino l'attività stessa di vigilanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

ELABORATO ESPLICATIVO

Con l'**articolo 10 – Validità, rinnovo, decadenza e l'annullamento dell'omologazione** –, oltre a stabilire le consuete condizioni e circostanze necessarie, sono indicati i tempi di validità e le modalità di rinnovo dell'omologazione secondo le usuali caratteristiche del provvedimento precedente. In allegato è posto il fac-simile 3 del corrispondente modello di istanza da redigere secondo le modalità dei casi ivi previsti. Sono indicate, altresì, le circostanze comportanti la decadenza e l'annullamento. In particolare sono riportati sia i casi di natura tecnica (non conformità tecnica della produzione) che quelli più procedurali (mancata ottemperanza a tutti o parte degli obblighi stabiliti agli articoli 7 e/o 8).

Con l'**articolo 11 – Norme transitorie** – è definita la tempistica dell'inizio delle cogenze previste dal nuovo decreto e dei termini ultimi per l'espletamento degli ultimi adempimenti ai sensi del vecchio D.M. 20.12.1982.

Fermo restando che il decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla sua pubblicazione, si ha la seguente situazione:

- l'omologazione secondo il nuovo decreto può essere ottenuta solo dopo la sua entrata in vigore;
- la commercializzazione di un esemplare di prodotto omologato ai sensi del nuovo decreto sulla base di certificazioni non emesse in Italia, è consentita dopo sei mesi dall'entrata in vigore;
- la commercializzazione di esemplari di prodotti approvati di tipo ai sensi del precedente D.M.20.12.1982, è consentita fino a diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del decreto;
- gli estintori portatili d'incendio conformi al vecchio D.M.20.12.1982 e commercializzati nel periodo di validità della rispettiva approvazione di tipo, comunque mai oltre i diciotto mesi dall'entrata in vigore del nuovo D.M.7.01.2005, possono essere utilizzati ai fini della lotta contro l'incendio per un periodo non superiore a diciotto anni decorrenti dalla rispettiva data di produzione punzonata su ciascun esemplare;
- la richiesta di rinnovi delle approvazioni di tipo rilasciate ai sensi del D.M.20.12.1982 è consentita fino al 2.08.2005. La validità dei rinnovi è comunque limitata fino al 2.02.2007.

Con l'**articolo 12 – Norme finali** – sono date disposizioni sull'eventuale smaltimento dei componenti degli estintori nonché richiamata la conformità alle disposizioni vigenti in materia ambientale e sanitaria per l'uso degli estinguenti.

Sono riportati tutti i vecchi provvedimenti sostituiti ed abrogati con il decreto in argomento.

IL CAPO DI DIPARTIMENTO

(Morcone)

AL MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva
Largo Santa Barbara, 1 – 00178 Capannelle – Roma

Oggetto: Richiesta di omologazione, ai sensi del DM 7/01/2005 del prototipo di estintore portatile denominato..... a capacità estinguente
 Il sottoscritto..... nato a il.....
 residente a..... Via.....; documento d'identitàrilasciato dal
 Comune dinella sua qualità di Legale Rappresentante
 della Società..... Sita in

CHIEDE

ai sensi dell'art. ...(1) ... del D.M. 07/01/2005 il rilascio dell'atto di omologazione del prototipo di estintore portatile d'incendio di propria produzione a.....denominato ".....", da kg (lt)..... capacità estinguente.....contraddistinto dal Certificato di prova n°..... rilasciato in datadal Laboratorio.....

Si allegano:

- a) L'originale o la copia autenticata in bollo del Certificato di prova n° ...del..... e del Rapporto di prova n°..... del..... emessi dal Laboratorio; (2)
- b) L'originale o la copia autenticata in bollo dello STE (scheda tecnica) o equivalente redatta dal produttore; (2)
- c) L'originale o copia del Certificato Camera di Commercio; o equivalente se non produttore italiano; (2)
- d) Dichiarazione di conformità alla PED con i corrispondenti riferimenti , oppure copia della Dichiarazione di conformità prevista all'annesso VII della PED ; (2)
- e) Una marca da bollo di corso legale per l'atto omologativo , ed un congruo n° di marche da bollo di corso legale per la validazione della Documentazione posta a corredo dell'atto omologativi rilasciato
- f) Copia fotostatica del documento di identità del Rappresentante legale.

Data.....

Firma del Rappresentante legale

 firma autentica ai sensi e per gli effetti
 della legge n° 191 del 16 giugno 1998

- (1) Dovrà essere indicato l'articolo del DM 07/01/2005 (art. 6 rilascio dell' omologazione) o (art. 7 omologazione di estintore già commercializzato in ambito europeo) a cui è riferita la richiesta di omologazione.
- (2) Se non in lingua italiana, deve essere allegata la necessaria traduzione in lingua italiana della cui rispondenza è responsabile il produttore che a tal fine la sottoscrive.



Ministero dell'Interno

ROMA - CAPANNELLE
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE ATTIVA
CERTIFICATO DI PROVA

n...../...../.....

emesso ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 7 Gennaio 2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione e l'omologazione di estintori portatili di incendio" (G.U. n. 28 del 04/02/2005).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che l'**ESTINTORE PORTATILE**

prodotto da:

denominazione commerciale:

con le seguenti caratteristiche:

- tipo di estinguente e sua denominazione commerciale:
- carica nominale:
- pressurizzazione (permanente/all'uso, tipo gas, pressione a 20°C):

è conforme alla norma EN3-7:2004 con

CAPACITÀ ESTINGUENTE: _____

Il presente certificato è valido unicamente per il campione sottoposto a prova.

Data

Il Dirigente

AL MINISTERO DELL'INTERNO

**Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica**

AREA VI – Protezione Attiva

Largo Santa Barbara, 1 – 00178 Capannelle – Roma

Oggetto: Richiesta di rinnovo omologazione, ai sensi del DM 7/01/2005 del prototipo di estintore portatile denominato..... a capacità estinguente

Il sottoscritto..... nato a il..... residente a.....
Via.....;
documento d'identità rilasciato dal Comune di
nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società.....
situa in

RIVOLGE DOMANDA

al fine di ottenere il rinnovo dell' Omologazione ai sensi dell'art. 10 del D.M. 07/01/2005 del prototipo di estintore portatile d'incendio di propria produzione a..... denominato " ", da kg..... capacità estinguente....., già omologato da codesto Ministero con nota prot.....del.....

A tal fine il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale che i singoli esemplari degli estintori derivati dal prototipo omologato sopra citato saranno costruiti in maniera perfettamente identica per qualsivoglia caratteristica tecnica e/o funzionale al prototipo stesso precedentemente indicato a suo tempo sottoposto a prova.

Data.....

Si allegano:

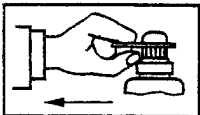
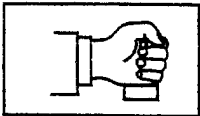
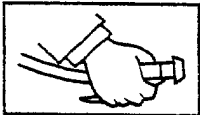
- a) L'originale o copia del Certificato Camera di Commercio; o equivalente se non produttore italiano; (1)
- b) Dichiarazione di conformità alla PED con i corrispondenti riferimenti , oppure copia della Dichiarazione di conformità prevista all'annesso VII della PED ; (1)
- c) Una marca da bollo di corso legale per l'atto omologativo
- d) Copia fotostatica del documento di identità del Rappresentante legale.

Firma del Rappresentante legale

firma autentica ai sensi e per gli effetti
della legge n° 191 del 16 giugno 1998

(1) Se non in lingua italiana, deve essere allegata la necessaria traduzione in lingua italiana della cui rispondenza è responsabile il produttore che a tal fine la sottoscrive.

MARCATURA

(1)	ESTINTORE 12 Kg POLVERE ABC 55A233BC	1,5 0,75 0,75
(2)	 1 TOGLIERE IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA  2 PREMERE IL PERCUSSORE  3 PREMERE IL GRILLETTO 	1,0
(3)	AVVERTIMENTI	1,0
(4)	RICARICARE DOPO L'USO. VERIFICARE PERIODICAMENTE. VERIFICARE ANNUALMENTE IL PESO DELL'ABOMBOLA. UTILIZZARE SOLO I PRODOTTI E LE PARTI DI RICAMBIO CONFORMI AL PROTOTIPO OMOLOGATO AGENTE ESTINGUENTE: 12Kg Polvere ABC GAS PROPELLENTE: 225 g CO₂ TEMPERATURE LIMITE: -20C°, + 60C° OMOLOGAZIONE N° 413 A TIPO: X 25 H	0,5
(5)	COSTRUTTORE	